



Consiglio dell'Ordine
Avvocati di Tivoli



Tribunale Ordinario di Tivoli



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Tivoli



Camera Penale di Tivoli

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA IL TRIBUNALE DI TIVOLI, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI, LA CAMERA PENALE DI TIVOLI, PER LA DISCIPLINA DELLE UDIENZE PENALI E PER LA DIFESA DI UFFICIO ex art. 97 co. 4° c.p.p.




Il Presidente del Tribunale, dott. Stefano Carmine De Michele, il Presidente della Sezione Penale, dott. Nicola Di Grazia, il Procuratore delle Repubblica, dott. Francesco Menditto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, avv. David Bacecci, il Presidente della Camera Penale di Tivoli, avv. Carmelo Tripodi, ritenuto opportuno stabilire delle regole condivise che possano consentire un corretto, prevedibile e armonico svolgimento delle udienze penali nell'interesse dei cittadini, dell'utenza in genere, dell'Avvocatura, della Magistratura e di tutti gli operatori, convengono di adottare il seguente protocollo.

1. L'udienza penale inizia alle ore 09:00.
2. L'ausiliario del Giudice, prima dell'inizio dell'udienza, curerà l'afflusso delle parti e dei testimoni identificando questi ultimi ed annoterà i nominativi dei difensori presenti in aula, anche al fine di agevolare lo svolgimento del turno ex art. 97 co. 4° c.p.p. all'Avvocato designato dal COA di Tivoli.
3. Gli avvocati sono tenuti a essere presenti tempestivamente in udienza secondo l'ordine e l'orario indicati sullo statino d'aula.

[Handwritten signatures]

4. Fatti salvi i poteri di direzione attribuiti al Giudice dal codice di rito e le esigenze specifiche di singoli processi, l'udienza non potrà protrarsi oltre le ore 17:00.
5. Di regola le motivazioni contestuali potranno essere redatte solo in caso di decisioni che non implicino una valutazione sul merito dei fatti contestati e comunque a condizione che non comportino il protrarsi dell'udienza rispetto agli orari e alle attività programmate.
6. In ogni udienza i processi saranno chiamati in tre distinte fasce orarie:
 - nella prima fascia (tra le ore 09:00 e le ore 10:30) verranno trattati:
 - processi in prima udienza di comparizione (*infra* par. 10);
 - processi che non possono trattarsi per qualsivoglia ragione (*infra* par. 7 e 8);
 - processi che devono essere assegnati ad altro magistrato;
 - processi che possono trovare definizione immediata (es. applicazione pena *ex art.* 444 e segg. c.p.p., remissione querela).
 - nella seconda fascia (tra le ore 10:30 e le ore 13:00) verranno trattati i processi in fase istruttoria, iniziando da quelli con imputati detenuti; in caso di processi con istruttoria complessa che non sia stato possibile esaurire entro il suddetto limite orario, resta ferma la possibilità di protrarre la durata della fascia anche oltre le ore 13:00;
 - nella terza fascia (dalle ore 13:00 in poi), verranno trattati i processi in fase di discussione, per tali dovendosi intendere quelli provenienti da udienza rinviata per tale esclusivo incumbente, quelli per cui è prevedibile una discussione complessa e quelli da definire nelle forme del giudizio abbreviato.

Per evitare inutili pause durante l'udienza, qualora l'esaurimento dei processi previsti nelle prime due suddette fasce orarie dovesse avvenire in orario

 2  

antecedente a quello limite sopra specificato, il giudice chiamerà i processi previsti nella fase o nelle fasi successive a quella appena terminata purché consistano in trattazioni di modesta durata e tutti gli interessati siano presenti e vi acconsentano.

7. Qualora si debba procedere alla convalida dell'arresto ed al giudizio direttissimo ex art. 558 c.p.p., il Pubblico Ministero presenterà l'arrestato in udienza, nei giorni dal lunedì al venerdì della settimana, a partire dalle ore 12:00, salvo i casi in cui tale eventualità possa cagionare la scadenza dei termini di cui al 4° comma dell'art. 558 c.p.p.
8. Al fine di permetterne la trattazione ad inizio del ruolo di udienza, le istanze di rinvio ex art. 420 *ter* c.p.p. e/o qualsiasi altra istanza volta alla definizione immediata dei processi ovvero alla concessione di termini potranno essere tempestivamente depositate – anche a mezzo PEC – presso la cancelleria del Tribunale ovvero del singolo Giudice competente (come da specifico protocollo).
9. Nei casi di prevedibile rinvio dell'udienza per impedimento, astensione od altra causa che faccia ritenere certo il differimento della trattazione, gli interessati (avvocati, parti private, magistrati, giudici onorari e VPO) si impegnano a darne pronta comunicazione presso la preposta cancelleria dibattimentale.
10. Qualora il Giudice ritenga per qualunque ragione (ivi compreso un suo impedimento) che non sia possibile la trattazione del processo ne potrà dare tempestiva comunicazione – col mezzo più celere – al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
11. Nelle ipotesi supra nn.9 e 10 il Giudice potrà richiedere alle parti di "controcitare" i testimoni per evitare che presenzino inutilmente all'udienza e potrà disporre che la cancelleria "controciti" i testi diffidati a comparire alla precedente udienza.
12. I processi che sicuramente non potranno essere trattati per una causa obiettivamente rilevabile (difetti di notifiche, impedimenti, diversa composizione collegiale, incompatibilità di componenti del collegio, legittimo impedimento a comparire del teste, etc.) potranno essere chiamati e rinviati in apertura di udienza a prescindere dall'orario con il consenso delle parti.



13. Anche in deroga all'ordine dei processi fissati nel ruolo di udienza, verranno trattati con precedenza — nell'ordine — i giudizi nei quali siano presenti detenuti, portatori di handicap, donne in stato di gravidanza o di allattamento, soggetti ultrasettantenni o provenienti da regioni diverse dal Lazio. Tali situazioni dovranno essere segnalate, senza ritardo, dagli interessati all'ausiliario del Giudice.


14. L'udienza di prima comparizione, sia nel rito monocratico, sia in quello collegiale, con eccezione dei giudizi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare custodiale e di quelli relativi a reati per i quali sia prossima l'estinzione per intervenuta prescrizione, è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla definizione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, alla ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali di prescrizione o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p.

In tale udienza, dunque, non si assumono prove, né si procede all'esame degli imputati, dei periti e dei consulenti tecnici.

Per tali ragioni, le parti sono esonerate dalla citazione dei testimoni e dei propri consulenti tecnici (fermo restando l'obbligo di deposito della lista sette giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento ai sensi degli artt. 468 e 567 c.p.p.).

15. PM e GUP dovranno inserire in calce ai decreti di citazione e di rinvio a giudizio per tutti i processi, con eccezione dei giudizi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare custodiale e di quelli relativi a reati per i quali sia prossima l'estinzione per intervenuta prescrizione, il seguente avviso: "La persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Ha pertanto il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopracitata udienza. Tuttavia, potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale avrà invece l'obbligo di comparire".

16. Il PM nelle citazioni testimoniali indicherà il nome del Giudice del dibattimento competente per la trattazione dell'udienza.



4

The page contains several handwritten signatures in black ink. There are three distinct signatures in the middle row and one larger, more stylized signature on the right side. The page number '4' is centered at the bottom.

17. I rinvii dei processi saranno generalmente disposti con l'indicazione dell'orario a seconda degli adempimenti previsti caso per caso da svolgersi secondo la ripartizione per fasce (*supra* par. 6).

18. Il numero dei processi da fissare per ciascuna udienza successiva alla prima sarà determinato dal Giudice valutandone la presumibile complessità e l'attività programmata.

In ogni caso, sarà evitata la fissazione di un numero di processi che non possano essere trattati nella medesima udienza.

19. Intorno alle ore 12:00, andrà svolta una prima ricognizione dei processi ancora da trattare: per ciascun processo che potrà o dovrà essere sicuramente chiamato in prosieguo dell'udienza saranno predeterminati i tempi di trattazione sulla base dello svolgimento concreto dell'udienza.

Analogamente, andrà effettuata un'ulteriore ricognizione progressiva intorno alle ore 14:00 agevolando la conclusione del turno defensionale ex art. 97 co. 4° c.p.p.

20. I difensori di ufficio di turno sono tenuti ad essere reperibili dalle ore 09:00 e sino alle ore 14:00 garantendo il corretto svolgimento dell'udienza ed evitando ingiustificati differimenti e/o stenosi dei processi.

È onere del difensore rendere noti alla cancelleria del giudice interessato i propri recapiti telefonici e, una volta ricevuta la richiesta di intervento, dovrà essere presente nei successivi 30 minuti.

Il turno defensionale ex art. 97 comma 4° c.p.p. si conclude alle ore 15:00.

Nello svolgimento del turno, l'avvocato deve sollecitare il giudice affinché limiti il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 co. 4° c.p.p. in nome dell'effettività della difesa tecnica. Qualora il giudice intenda procedere alla nomina ex art. 97 co. 4° c.p.p. ha l'onere di verificare, consultando il fascicolo, se vi sia già stata una duplice ingiustificata assenza del difensore d'ufficio originario. In tal caso, il giudice nomina in favore dell'imputato un difensore ai sensi dell'art. 97 co. 1° c.p.p. con revoca dell'assente, garantendo compiutamente il diritto di difesa.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli di concerto con la Camera Penale di Tivoli dovrà vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni e, in caso di accertate



assenze reiterate di un difensore d'ufficio, disporrà a mezzo di un consigliere lo svolgimento di un'istruttoria finalizzata a conoscere le motivazioni della mancata comparizione in udienza.

Il difensore d'ufficio, regolarmente iscritto nell'apposito elenco, ha il dovere di attenersi al presente protocollo ed a quanto stabilito dalle norme in materia di difesa d'ufficio, costituendo la relativa violazione condotta rilevante a fini disciplinari.

21. Le disposizioni contenute nel presente Protocollo saranno osservate da tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Tivoli, nonché dai difensori provenienti da altri circondari.

Al presente Protocollo sarà data omogenea applicazione da tutti i Magistrati, siano essi togati od onorari addetti alla Sezione Penale.

Nonché sarà data comunicazione e pubblicazione del presente Protocollo presso il sito del Ministero della Giustizia, il sito del Tribunale di Tivoli e il sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

Dopo sei mesi si procederà ad una verifica della prima fase di attuazione, con riscontro dell'efficacia delle disposizioni adottate, controllo di eventuali disapplicazioni ed introduzione di eventuali modifiche.

Tivoli, li

Il Presidente del Tribunale di Tivoli

Dott. Stefano Carmine De Michele



Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Tivoli

Dott. Nicola Di Grazia



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli

Dott. Francesco Manditto



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli

Avv. David Bacecci



Il Presidente della Camera Penale di Tivoli

Avv. Carmelo Tripodi

